Conto corrente con la posta

Anno 90° — Numero 32

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Mercoledì, 9 febbraio 1949 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 26 febbraio 1948
registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1948
registro Presidenza n. 17, foglio n. 101.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CAMPION Lisetta di Emilio e di Piovesan Teresa, nata a Breda di Piave nel 1925, partigiana combattente. — Eroina di incomparabile ardimento, rendeva per tutto il periodo della lotta di liberazione inestimabili servizi alla causa partigiana, sacrificando per essa anche gli affetti familiari. Catturata dalle brigate nere e bastonata a sangue, per tredici giorni reggeva alla bestiale tortura suggellando in ermetico eroico silenzio, con il lacerante dolore, qualunque rivelazione che potesse

compromettere il proseguimento della lotta. Prima che le carceri fossero fatte saltare in aria con tutto il suo dolorante carico umano dai fascisti ormai debellati dall'eroismo partigiano, con superbo virile coraggio affrontava e disarmava il capoposto ridonando la libertà ai compagni. Non ancora soddisfatta dall'epico gesto compiuto senza concedersi tregua ripartiva per nuove imprese e, scontratasi con formazioni nemiche accorse in rinforzo per l'evasione dei prigionieri, con le armi in pugno, sosteneva l'impari scontro e benchè ferita continuava nella lotta incitando i compagni a non desistere fino al raggiungimento della vittoria. Superba figura di eroina, nuova e pura gemma al glorioso serto che cinge la fronte dell'Italia nuova. — (Treviso, settembre 1943-aprile 1945).

CHIARINI Maria di Luigi, nata ad Empoli nel 1909, partigiana combattente. — Antifascista per antica e radicata fede, raggiungeva il diletto sposo che già lottava per la liberazione dell'Italia e lo seguiva nell'epica lotta che ha ridato alla Patria le libertà concusse dallo straniero. Arrestata per infame delazione di un venduto al nemico, veniva sottoposta, benchè in stato interessante, alle più disumane sevizie e le sue carni sopportarono le bestiali percosse e soffrirono i ferri della tortura. Inginocchiata sull'orlo della fossa costretta a scavarsi, sentì sfiorare il capo dal piombo nazi-fascista sparato per intimorirla e per costringerla a rivelazioni. Serrate le labbra in spasmodico ed eroico silenzio, mai tradì i compagni che con lei lottavano e sacrificò la nuova vita che germogliava nel suo seno. Ancora processata e condannata a 24 anni di carcere, veniva trasportata in un campo di concentramento, da dove, sempre animata dall'ardente fede e mai doma dalle sofferenze, riusciva ad evadere e, attraverso inenarrabili pericoli che alimentarono il fuoco sacro che la bruciava, raggiungeva l'Italia e a fianco dei compagni e delle compagne continuava nella lotta fino alla redenzione della Patria da ogni servaggio. Donna di elette virtù che tutto offrì all'Idea, degna erede delle nobili eroine della stirpe italica. — (Toscana, Liguria, Lombardia, settembre 1943-aprile 1945).

CROCE DI GUERRA

BADINO Rina, nata a Sestri Ponente nel 1923, partigiana combattente. — Con cosciente decisione aderiva alla Causa partigiana distinguendosi per continua, instancabile attività. Con decisione in compagnia di due compagne disarmava su di una vettura tramviaria due militi fascisti e poneva una carica di tritolo su di un binario della ferrovia provocandone l'esplosione ed interrompendo il traffico per una intera giornata. — (Genova, settembre 1943-aprile 1945).

COLET Giustina di Pietro e di Barbares Maria, nata a San Polo di Piave (Treviso) nel 1906, partigiana combattente. — Volontariamente si accompagnava al fratello nella dura vita di partigiano e con coraggio non comune affrontava fatiche e sacrifici, rischi e pericoli al servizio degli assertori della libertà e per il trionfo della redenzione della Patria. — (Piemonte, giugno 1944-aprile 1945).

GIUSSO Irene di Giuseppe, nata a Willenhol (Inghilterra) nel 1918, partigiana combattente. — Abbandonata la casa che la rabbia nemica aveva distrutto, raggiungeva le formazioni partigiane dividendo con i compagni la dura vita e partecipando con essi alle rischiose imprese. Con virile coraggio partecipava ad azioni di guerra, disimpegnando in avverse condizioni di terreno e atmosferiche servizi di informazioni e di rifornimento ai reparti operanti in montagna. — (Liguria, settembre 1943-aprile 1945).

MERLO Giulia di Giulio e di Crippa Teresa, nata a Milano nel 1911, partigiana combattente. — Manteneva continui collegamenti tra importanti Comandi del C.V.L. e, incurante dei pericoli cui si esponeva, forniva informazioni ed incettava armi per i partigiani. Arrestata manteneva fiero contegno ed ottenuta la liberazione riprendeva la sua attività che rese preziosi servizi all'organizzazione politico militare della resistenza. — (Genova, settembre 1943-aprile 1945).

PALMARINI Matilde, nata a Sestri Ponente nel 1924, partigiana combattente. — Con cosciente decisione aderiva alla Causa partigiana distinguendosi per continua, instancabile attività. Con decisione in compagnia di due compagne disarmava su di una vettura tramviaria due militi fascisti e poneva una carica di tritolo su di un binario della ferrovia provocandone l'esplosione ed interrompendo il traffico per un'intera giornata. — (Genova, settembre 1943-aprile 1945).

PILASTRI Adelina fu Cesare e di Siccardi Emilia, nata a Bordighera nel 1923, partigiana combattente. — Valorosa combattente per la Causa della libertà, fra le prime donne partigiane, partecipava volontariamente ad azioni armate ed eseguiva importanti e pericolose missioni, distinguendosi per ardore e sprezzo del pericolo. — (Valli d'Imperia, maggio 1944-aprile 1945).

ROSSI Pasqualina, nata a Sestri Ponente nel 1928, partigiana combattente. — Con cosciente decisione aderiva alla Causa partigiana distinguendosi per continua, instancabile attività. Con decisione in compagnia di due compagne disarmava su di una vettura tramviaria due militi fascisti e poneva una carica di tritolo su di un binario della ferrovia provocandone l'esplosione ed interrompendo il traffico per un'intera giornata. — (Genova, settembre 1943-aprile 1945).

(5733)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947.

Rinnovazione del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 16 novembre 1931, n. 1611, relativo alla costituzione del Consorzio per la durata di un quinquennio a decorrere dall'esercizio finanziario 1931-32 a tutto l'esercizio finanziario 1935-36 tra lo Stato e la provincia di Venezia, per i lavori di rimboschimento nella Provincia stessa, con il quale venne fissato a L. 10.000 annue il concorso dello Stato restando a carico della Provincia un eguale contributo annuo di L. 10.000;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1936, n. 2303, col quale il suddetto Consorzio veniva rinnovato per la durata di un quinquennio a datare dall'esercizio finanziario 1936-37 a tutto l'esercizio finanziario 1940-41 col contributo annuo dello Stato di L. 10.000;

Visto il regio decreto 20 aprile 1942, n. 570, col quale il predetto Consorzio veniva rinnovato per la durata di un altro quinquennio a datare dall'esercizio finanziario 1941-42 a tutto l'esercizio finanziario 1945-46 col contributo annuo dello Stato di L. 10.000;

Vista la deliberazione in data 21 ottobre 1946 della Amministrazione provinciale di Venezia, approvata dal Ministero dell'interno di concerto col Ministero del tesoro con decreto 25 giugno 1946, con la quale viene stabilita la rinnovazione per un altro quinquennio decorrente dall'esercizio finanziario 1946-47 a tutto l'esercizio finanziario 1950-51 del Consorzio medesimo con l'annuo contributo di L. 10.000;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' rinnovato per un quinquennio, a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47 a tutto l'esercizio finanziario 1950-51, il Consorzio provinciale di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Venezia.

Art. 2.

Lo Stato concorre nella metà della spesa mediante il contributo annuo di L. 10.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1946-47.

Detto contributo annuo, per gli esercizi 1946-47 e 1947-48, sarà prelevato sul capitolo 56 bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio 1947-48, e per gli esercizi successivi tale somma sarà prelevata sui capitoli corrispondenti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1947
Registro n. 21, foglio n. 246.

(446)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 agosto 1948.

Costituzione di Comitati presso il Ministero della difesa per l'esame dei verbali di distruzione, dichiarazioni sostitutive di essi e di altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, rispettivamente per i servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA DIFESA E PER IL TESORO

Visto l'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 610, riguardante la costituzione presso ciascun Ministero e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo di un Comitato per esaminare i verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi, ed altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra;

Viste le designazioni fatte dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per il tesoro;

Decreta:

Presso il Ministero della difesa sono costituiti, per l'esame dei verbali di distruzione, delle dichiarazioni sostitutive di essi, e degli altri atti relativi ai conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra, i tre seguenti Comitati competenti, rispettivamente, per i servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica:

Ministero della difesa - Servizi dell'Esercito:

1) Avolio dott. Carlo, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) De Zuani Umberto, colonnello di amministrazione in servizio permanente, membro, rappresentante dell'Esercito;

3) Pieri rag. Vincenzo, direttore capo divisione, membro, rappresentante del Ministero del tesoro.

Ministero della difesa - Servizi della Marina militare:

1) Saija dott. Francesco, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) Levi de Leon Guido, maggiore generale commissario in servizio permanente, membro, rappresentante della Marina;

3) Marchi Enrico, direttore capo della Ragioneria centrale per i servizi della Marina militare, membro, rappresentante del Ministero del tesoro.

Ministero della difesa Servizi dell'Aeronautica:

1) Picozzi dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti, presidente;

2) Seneci dott. Umberto, direttore capo divisione, membro, rappresentante dell'Aeronautica;

3) Reggiani dott. Antonio, direttore capo della Ragioneria centrale per i servizi dell'Aeronautica, membro, rappresentante del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1948

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
DE GASPERI

Il Ministro per la difesa
PACCIARDI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1948
Registro Presidenza n. 20, foglio n. 275. — FERRARI

(447)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1948.

Costituzione del Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 16 luglio 1945, n. 24110, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 1945, registro Finanze n. 7, foglio n. 24, con il quale vennero ricostituiti, per il triennio 1° luglio 1945-30 giugno 1948, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto »;

Ritenuta la necessità di provvedere alla ricostituzione per il triennio 1° luglio 1948-30 giugno 1951, del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale dell'Ente in parola;

Visto il decreto luogotenenziale 10 maggio 1945, numero 278, che approva lo statuto dell'Ente suddetto;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » è così costituito per il triennio 1° luglio 1948-30 giugno 1951;

Presidente:

1) dott. Mosiello Cosimo, ispettore generale reggente l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Membri:

2) dott. Tilli Icilio, direttore capo della divisione lotterie dell'Ispettorato generale suddetto;

3) dott. De Blasi Ernesto, reggente la divisione lotto dell'Ispettorato generale suddetto;

4) dott. Gaggiotti Vincenzo, capo sezione di ragioneria in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

5) avv. Di Ciommo Rocco, sostituto avv. dello Stato di 1ª classe;

6) sig. Rinaldi Rinaldo, ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti;

7) sig. Serra Alberto, aiuto ricevitore del lotto.

Eserciterà le funzioni di segretario, il dott. Torre Pietro, consigliere in servizio presso l'Ispettorato generale per il lotto e le lotterie.

Art. 2.

Il Collegio dei sindaci dell'ente « Fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto » è così costituito per il triennio 1° luglio 1948-30 giugno 1951:

1) dott. Maugini Francesco, direttore capo divisione, in rappresentanza della Ragioneria generale dello Stato;

2) dott. Moschetto Leopoldo, capo sezione nello Ispettorato generale per il lotto e le lotterie;

3) Melardo Francesco, ricevitore del lotto, in rappresentanza del Sindacato lottisti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1948

Il Ministro VANONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *dicembre* 1948
Registro Finanze n. 13, *foglio n.* 372. — LESEN

(423)

DECRETO MINISTERIALE 1° gennaio 1949.

Istituzione di un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro con circoscrizione territoriale sulle provincie di Caltanissetta, Enna ed Agrigento, con sede in Caltanissetta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il regio decreto-legge 28 dicembre 1931, n. 1684, convertito in legge con legge 16 giugno 1932, n. 886;

Visto il decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, sul riordinamento dei ruoli centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ritenuto di istituire a Caltanissetta un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro;

Decreta:

Art. 1.

E' istituito a Caltanissetta, dal 1° gennaio 1949, un ufficio interprovinciale dell'Ispettorato del lavoro, con circoscrizione territoriale sulle provincie di Caltanissetta, Enna ed Agrigento.

Art. 2.

Dalla data predetta, la circoscrizione territoriale dell'Ispettorato del lavoro di Palermo è limitata alle provincie di Palermo e Trapani e quella dell'Ispettorato del lavoro di Catania alle provincie di Catania, Messina, Siracusa e Ragusa.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° gennaio 1949

Il Ministro: FANFANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *gennaio* 1949
Registro Lavoro e previdenza n. 4, *foglio n.* 222. — LAMICELA

(448)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Mario Toti fu Roberto, nato a Cassino il 2 aprile 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(437)

Il dott. Luigi Bianchi di Giambattista, nato a Catania il 6 maggio 1917, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Bari nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

(456)

Il dott. Pietro Trocchi fu Cesare, nato a Castel San Pietro dell'Emilia (Bologna) il 26 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze agrarie conseguito presso l'Università di Bologna nel 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(457)

Il dott. Francesco Gentile fu Rocco, nato a Santiago (Argentina) il 21 aprile 1912, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Palermo nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Palermo.

(458)

La dott. Maria Dessy di Attilio, nata a Cagliari il 25 marzo 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in scienze matematiche conseguito presso l'Università di Cagliari nel 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Cagliari.

(459)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Rio Saliceto (Reggio Emilia)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Rio Saliceto (Reggio Emilia), della estensione di ettari 427 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *ovest*: cavo Naviglio che dalla località Osteriola porta alla località Vettigano;

a *nord*: strada comunale Bondione che dalla località Vettigano porta alla strada Ca De Frati;

ad *est*: strada Ca De Frati che dall'incrocio con la via Bondione prosegue sulla via Garibaldi, località Rio Saliceto, fino all'incrocio con la via Vettigano;

a *sud*: via Vettigano che dall'incrocio con via Garibaldi prosegue per la via San Lodovico e sulla via Capré fino alla località Osteriola.

(430)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Montieri, frazione Gerfalco (Grosseto)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Montieri, frazione Gerfalco, della estensione di ettari 479, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada vicinale dell'Avveduta;

ad *ovest*: podere Mistenne di proprietà degli eredi contessa Morando Bolognini, facente parte della fattoria di Bruciano;

a *sud*: torrente Pavone;

ad *est*: podere Pratarelle di proprietà del sig. Alete Marconcini e fosso detto « Le Fossere ».

(431)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Acqui (Alessandria)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Acqui (Alessandria), della estensione di ettari 660, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Moirano-Valle Benazzi;

ad *est*: strada consorziale della Crenna, strada provinciale Acqui;

a *sud*: strada provinciale Melazzo e rio Crocetta;

ad *ovest*: rio Crocetta e fiume Bormida.

(432)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Corneliano Alba (Cuneo)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Corneliano Alba (Cuneo), della estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sottoindicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

partendo dal cimitero di Corneliano si segue la strada provinciale fino al ponte di Sommariva Perno, si sale il rio di Baldissero fino alla strada « Baldissero Corneliano », seguendo questa fino al cimitero di Corneliano.

(433)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Magnacavallo (Mantova)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Magnacavallo (Mantova), della estensione di ettari 686 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: canale Fossalta Superiore;

ad *est*: strada comunale Alessandrina;

a *sud*: strada comunale Gigliola;

ad *ovest*: strada comunale di Zello.

(434)

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Verzegnis (Udine)

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nel comune di Verzegnis (Udine), della estensione di ettari 430 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: rio Pedaia e rio Faeit;

ad *est*: rio Mol (confine col comune di Cavazzo Carnico);

ad *ovest*: sentiero che dalla cima del Piombada scende fino a monte della casera Montuta, quindi linea di demarcazione del pascolo omonimo da una parte e dal bosco comunale dall'altra e, per ultimo, sentiero che porta alla fontana Pedaia;

a *sud*: crinale dei monti Bottai e Piombada (confine col comune di Cavazzo Carnico).

(435)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 26.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 22 — Data: 12 febbraio 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asmara — Intestazione: Mastrandrea Pompilio fu Nicola — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), nominativi 15 — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Siena — Intestazione: Mannucci Giov. Battista fu Virgilio — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 16.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 32 — Data: 11 marzo 1941 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asmara — Intestazione: De Biasi Pasquale fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: Buoni del Tesoro novennali 5 % (1949), nominativi 2 — Capitale L. 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 9 — Data 28 luglio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Milea Francesco fu Bruno — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione, nominativo 1 — Capitale L. 26.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 357 — Data: 5 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Roma — Intestazione: Signorelli Antonietta fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 20.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 438 — Data: 30 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Trapani — Intestazione: Avila Vincenzo fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 61 — Data 6 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Masucci Chiara di Filippo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativo 1 — Rendita L. 335.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 223 — Data: 25 agosto 1939 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Mosso Francesco Saverio fu Giuseppe e Fracchia Francesco fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 490.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data: 14 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Mentesana Salvatore fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 8 — Rendita L. 178,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 67 — Data: 13 giugno 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Benevento — Intestazione: Compatangelo Attilio fu Oreste — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 6 — Rendita L. 4300.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 31 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Como — Intestazione: Peduzzi Andrea fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativo 1 — Rendita L. 164,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 126 — Data: 17 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Rieti — Intestazione: Banco di Roma filiale di Rieti — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1162 — Data: 22 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Messina — Intestazione: De Francesco Sansone Grazia — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 200.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1206 — Data: 15 marzo 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Cimmino Paolo fu Paolo — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 2 — Rendita L. 66,50.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 gennaio 1949

Il direttore generale: DE LIGUORO

(136)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 31

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura dell'8 febbraio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	142 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	143 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	142 —

Media dei titoli dell'8 febbraio 1949

Rendita 3,50 % 1906	77 —
Id. 3,50 % 1902	70,35
Id. 3 % lordo	52,65
Id. 5 % 1935	98,20
Redimibile 3,50 % 1934	70,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,20
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,175
Id. 5 % 1936	91,525
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,80
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,925
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,875
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,175
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,325
Id. 5 % convertiti 1951	99,875

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di febbraio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione dell'8 febbraio 1949
(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 2,15	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori nazionali durante l'anno accademico 1949-50.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a sedici borse di perfezionamento negli studi presso una università o in un istituto superiore nazionale da conferirsi due per ciascuna delle seguenti Facoltà o gruppi di Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;

b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;

d) Facoltà di medicina e chirurgia;

e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;

f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;

g) Facoltà di agraria;

h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una università o istituto superiore italiano, liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1949-50.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 125.000 lorde.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle università e istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1943 al 31 ottobre 1948.

Al gruppo *a*) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo *b*) anche i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *c*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore Divisione 4ª) non più tardi del 10 maggio 1949. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di quest'ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in 5 copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) *curriculum* degli studi compiuti, in sei copie;

9) un elenco in sei copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome ed indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di altra borsa di perfezionamento all'interno per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia di vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati *ex aequo* la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano l'indicazione dell'istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettato la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'istituto prescelto nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per quattro mesi ai corsi dell'istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 1° febbraio 1949

Il Ministro: GONELLA

(463)

Concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso università o istituti superiori stranieri durante l'anno accademico 1949-50.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto l'art. 187 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il capo 4°, paragrafo 2, del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a otto borse di perfezionamento negli studi presso una università o istituto superiore straniero da conferirsi una per ciascuna delle seguenti Facoltà:

a) Facoltà di giurisprudenza;

b) Facoltà di economia e commercio e di scienze statistiche, demografiche ed attuariali;

c) Facoltà di lettere e filosofia e di magistero;

d) Facoltà di medicina e chirurgia;

e) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, di chimica industriale e di farmacia;

f) Facoltà di ingegneria, di ingegneria mineraria e di architettura;

g) Facoltà di agraria,

h) Facoltà di medicina veterinaria.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una università o istituto superiore straniero, liberamente scelto dall'interessato, durante l'anno accademico 1949-50.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 500.000 lorde.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea nelle corrispondenti Facoltà delle università e istituti superiori italiani entro il periodo che va dal 1° novembre 1943 al 31 ottobre 1948.

Al gruppo *a*) sono ammessi anche i laureati in scienze politiche; al gruppo *b*) anche i laureati in scienze coloniali dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in scienze economico-marittime dell'Istituto superiore navale di Napoli; al gruppo *c*) anche i laureati in lingue, letterature ed istituzioni straniere dell'Istituto superiore orientale di Napoli e i laureati in lingue e letterature straniere dell'Istituto superiore di economia e commercio di Venezia; al gruppo *e*) anche i laureati in geografia.

Art. 3.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 32, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale della istruzione superiore - Divisione 4ª) non più tardi del 10 maggio 1949. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente e della disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi, nonchè la dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5.

La domanda deve essere corredata dai seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2) certificato di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di buona condotta morale e civile;

5) certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;

6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in 5 copie;

7) qualsiasi titolo o documento atto a meglio comprovare la preparazione agli studi di perfezionamento nella disciplina prescelta;

8) *curriculum* degli studi compiuti, in 6 copie;

9) un elenco in 6 copie di tutti i documenti, titoli e memorie presentate per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati; quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie; tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno, quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettate dopo il giorno stesso pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto; e neppure sarà consentita, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 4.

La borsa non può essere conferita che una sola volta; in casi eccezionali e per speciali esigenze di studio o meriti del candidato, può essere confermata alla stessa persona per l'anno successivo.

Nella domanda il candidato deve dichiarare se abbia oppure no goduto di un'altra borsa di perfezionamento all'estero per gli anni precedenti.

Art. 5.

La borsa di studio non può essere cumulata con retribuzioni di qualsiasi natura per uffici alla dipendenza dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e di altri enti pubblici. I candidati devono, pertanto, dichiarare nella domanda se prestino opera comunque retribuita presso alcuno di detti uffici. In caso affermativo, ove fossero proclamati vincitori del concorso, potranno fruire della borsa di studio soltanto se, per il periodo di godimento della borsa stessa, sia loro sospesa la corresponsione degli emolumenti mediante collocamento in aspettativa senza stipendio o altri simili provvedimenti.

Art. 6.

Il concorso è giudicato da apposite Commissioni nominate su designazione della Giunta della sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 7.

Ogni Commissione presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti; non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno gli otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 8.

Le borse sono conferite dal Ministro ai candidati compresi nella graduatoria e secondo l'ordine della graduatoria stessa, entro il numero delle borse messe a concorso.

Le borse che restino disponibili per rinuncia dei vincitori o per altro motivo possono essere assegnate dal Ministro ai successivi graduati idonei.

Nel caso di candidati classificati *ex aequo* la scelta sarà fatta con i criteri stabiliti per le nomine agli impieghi statali.

Decadono dal diritto alla borsa coloro che, entro il termine fissato dal Ministero, non dichiarino di accettarla e non forniscano l'indicazione dell'istituto prescelto per il perfezionamento. Decadono altresì dal conferimento coloro che, pur avendo accettata la borsa, non forniscano la prova di essersi recati nell'istituto prescelto, nei termini indicati dal Ministero.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto una borsa debbono, al compimento degli studi, trasmettere al Ministero una relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Art. 10.

Il pagamento delle borse è effettuato in due rate: la prima all'atto del conferimento e la seconda dopo aver dimostrato la frequenza per 4 mesi ai corsi dell'istituto dove si compie il perfezionamento.

Roma, addì 1° febbraio 1949

Il Ministro: GONELLA

(464)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso a novantuno posti di ispettore in prova (gruppo A) nel ruolo del personale tecnico di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1948, numero 24966/203, registrato alla Corte dei conti il 2 novembre successivo, al registro n. 8, foglio n. 326, con il quale è stato bandito un concorso, per titoli ed esami, a novantuno posti di ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*, ingegneri) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1948, n. 32173/203, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1949, al registro n. 9, foglio n. 122, con il quale è stata prorogata al 31 gennaio 1949 la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al suddetto concorso;

Considerato che all'art. 7 del decreto Ministeriale di bando 20 ottobre 1948, n. 24966/203, è fatta riserva di stabilire, con apposito decreto, il diario delle prove scritte d'esame del concorso suddetto;

Decreta:

Le prove scritte di esame del concorso per novantuno posti d'ispettore in prova nel ruolo del personale tecnico di vigilanza (gruppo *A*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1948, n. 24966/203, si svolgeranno in Roma nei giorni 14 e 15 febbraio 1949.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 gennaio 1949

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1949
Registro n. 9, foglio n. 229.

(465)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.